

# I NODI DELLE UNIONI CIVILI

ALLA RICERCA DI UNA VIA ITALIANA  
PER POTER GARANTIRE L'UNITÀ DEL PAESE.  
LE IPOTESI IN CAMPO

**S**e tutto dovesse procedere come previsto, il 13 ottobre avremo approvato il disegno di legge costituzionale. La data è strategica perché permette di usare la riforma come un grimaldello di credito politico spendibile in Europa. Quindi si dovrebbe aprire una finestra, il 15 ottobre, per andare in Aula per la legge sulle unioni civili e non ci dovrebbero essere dubbi sulla sua approvazione, nonostante più di mille emendamenti, per l'ampia e inedita maggioranza trovata in commissione Giustizia del Senato tra Pd e M5S.

Cerchiamo, però, di capire se ci sono ancora degli spazi di emenda-





**Difficile l'iter della legge sulle unioni civili: quelle tra persone dello stesso sesso (sopra) non dovrebbero essere equiparate al matrimonio (a fronte).**



bilità, per migliorare alcuni aspetti evidentemente contraddittori. Come contraddittorio era l'aver voluto equiparare le unioni civili tra persone dello stesso sesso al codice civile matrimoniale con rimandi automatici, forse per la fretta nella stesura del decreto legge, forse per ideologia. Sta di fatto che, in Italia, non è possibile, per la sentenza della Corte costituzionale n. 138/2010, equiparare le unioni civili e il matrimonio, sotto lo stessa disciplina legislativa. Emendamento, infatti, accettato e ora la nuova premessa all'articolo 1 del disegno di legge Cirinnà sostituisce la precedente definizione di unione civile come "istituto giuridico originario" con la nuova formula "specifica formazione sociale". In ogni caso, distinta dal matrimonio.

Per comprendere la sentenza del 2010 e come trovare un punto di equilibrio bisogna richiamare l'art. 2 della Costituzione che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo e richiede "doveri inderogabili" di solidarietà anche all'interno delle "formazioni sociali" e l'art. 29 che dispone espressamente in materia di famiglia: «La Repubblica riconosce i di-

ritti della famiglia come società naturale fondata sul matrimonio». La sentenza del 2010 spiega che tra le "formazioni sociali" è «da annoverare anche l'unione omosessuale, intesa come convivenza tra due persone dello stesso sesso (...) ottenendone (...) il riconoscimento giuridico con i connessi diritti e doveri». Molta della stampa cita solo questo passo per dimostrare l'obbligo del riconoscimento delle unioni tra persone dello stesso sesso, ma non cita il prosieguo: «Si deve, tuttavia, escludere che l'aspirazione a tale riconoscimento (...) possa essere realizzata attraverso una equiparazione delle unioni omosessuali al matrimonio».

Gli stessi richiami dell'Unione europea all'Italia appaiono sostanzialmente ideologici perché «non essendoci – spiega Adriana Cosseddu, docente di Diritto penale all'università di Sassari – alcun vincolo giuridico da parte dell'Ue che non ha competenza in materia, e i cui "documenti" sull'argomento non hanno conseguentemente alcun valore vincolante per i Paesi membri, l'Italia può autonomamente definire le forme della tutela giuridica, nel rispetto di tutti i soggetti coinvolti».

Come allora trovare una via italiana alle unioni civili in grado di contemperare tutti i diritti e doveri in gioco, evitando estremismi attraverso la mediazione politica e culturale, per poter garantire l'unità del Paese, pur nella varietà delle posizioni, su temi così delicati e com-

plessi? In quali stretti margini è possibile muoversi?

Una delle questioni più controverse è la *stepchild adoption*, l'adozione del figlio del partner in una coppia omosessuale che nasconde il fondato dubbio dello sfruttamento delle donne con la pratica dell'utero in affitto, la maternità surrogata, praticata all'estero perché in Italia è vietata dalla legge 40. Tra le ipotesi in campo, un emendamento che proponga l'affidamento al posto dell'adozione. Il partner non genitore potrebbe essere nominato affidatario del minore fino al compimento della maggiore età. Si andrebbe incontro al desiderio e l'attesa del partner non genitore di esercitare un ruolo genitoriale, anche se restano forti dubbi sulle «identità – commenta Adriana Cosseddu – nella vita dei conviventi con cui il bambino si dovrà confrontare».

Altro nodo è il titolo 2 del disegno di legge Cirinnà relativo alle convivenze, di fatto applicabile sia alle coppie omosessuali che a quelle eterosessuali, ma anche a due persone che convivono per ragioni diverse, «unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale, non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio e da un'unione civile». Di fatto si introduce un simil-matrimonio, molto più facile da contrarre e da sciogliere. «Si tratta di materia certo importante – dichiara il senatore Stefano Lepri –, ma non da disciplinare in questa sede». ■